

# La politica energetica della Puglia: il Regolamento eolico e i Piani regolatori comunali

✓ Daria Oliva

## Introduzione

La Puglia che, troppo spesso si è trovata a condividere con altre Regioni del sud Italia il triste palcoscenico delle polemiche ambientali legate, soprattutto, allo smaltimento illecito dei rifiuti, per una volta è un esempio di eccellenza -per lo meno normativa- in materia di fonti energetiche rinnovabili, in particolare di energia da fonte eolica.

Negli ultimi anni, infatti, la Puglia si è distinta per un impegno notevole nella produzione di atti normativi e programmatici relativi allo sviluppo delle FER tra cui il Regolamento Eolico Regionale nel 2006, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) adottato nel giugno 2007, e una serie di Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE).

## Eolico si ... eolico no

La necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra attraverso l'implementazione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e pulita è un argomento che viene ribadito con forza in qualunque sede si parli di ambiente, di salute e di economia (1).

Se ne è parlato lo scorso dicembre a Bali, in Indonesia, durante la Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici nell'ambito della quale sono stati fissati nuovi obiettivi di riduzione dei gas serra dopo il 2012, termine stabilito dal Protocollo di Kyoto (2).

La conferma di questo atteggiamento si può trovare nei diversi programmi comunitari che incentivano le rinnovabili come ad esempio il «Piano d'azione per l'efficienza energetica» (3) del 2006 che prende spunto dal Libro Verde sull'efficienza energetica del giugno 2005 e, più recente, il documento «Una politica energetica per l'Europa», che rappresenta l'analisi strategica della situazione energetica e introduce il così detto «pacchetto energia» (4).

Nonostante questo in Italia, come anche in Europa, seda un lato si è creato unanime accordo sulla convenienza e la reale efficacia di tipologie di fonti rinnovabili

quali il solare ed il fotovoltaico, dall'altro si continua, invece, a polemizzare sulla «compatibilità ambientale e paesaggistica» nonché sulla efficienza dell'energia eolica.

Secondo alcuni esperti (5) l'eolico, pur essendo importante, rappresenterebbe la soluzione adatta ai Paesi atlantici, molto ventosi, ma non alle caratteristiche della nostra penisola.

## Note:

✓ Avvocato in Bari.

(1) Per una interessante panoramica.

Si veda:

- R. Bianchi, *La rivoluzione energetica della UE e il compromesso storico sulle fonti rinnovabili*, in questa Rivista, 2007, 6, pag. 509;
- L. Pirazzi, *Sviluppo di una fonte rinnovabile: la fonte eolica*, in questa Rivista, 2006, 11, pag. 1002.

(2) Il Protocollo di Kyoto, adottato nel 1997 durante Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, è un accordo internazionale che impegna i Paesi industrializzati ad una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 5,2% entro il 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990.

Gli stessi Paesi devono predisporre progetti di protezione di boschi, foreste, terreni agricoli che assorbono anidride carbonica, (perciò sono detti *carbon sinks*, cioè immagazzinatori di CO<sub>2</sub>).

L'Italia ha prima ratificato gli impegni di Kyoto con la delibera CIPE del 3 dicembre 1997, assegnando alle fonti rinnovabili un significativo ruolo al fine di ridurre le emissioni di gas serra e impegnandosi a raddoppiare il contributo delle fonti rinnovabili per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici nazionali entro il 2010, e successivamente ha approvato, con delibera CIPE n. 126/1999, il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, con il quale ha individuato gli obiettivi da perseguire per ciascuna fonte rinnovabile.

(3) Comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 [COM (2006) 545], non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

(4) Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 10 gennaio 2007, [(COM (2007)], non pubblicata, con cui l'UE si impegna a realizzare un'economia a basso consumo energetico, più sicura, più competitiva e più solidale.

(5) Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'Eni, durante un recente convegno sull'energia.

Secondo alcune società (tra cui per esempio la *Douglas Westwood*, esperta in strategie di marketing) invece, la vera miniera sarebbe il **valore del mercato eolico off shore**, che potrebbe raggiungere nei prossimi cinque anni la cifra di 11,8 miliardi di dollari.

Secondo la stessa fonte tra le realtà emergenti nell'*off shore* **dominerà il Regno Unito con una capacità di produzione energetica di 1.645 megawatt**.

Su questo punto però non sarebbero d'accordo le associazioni ambientaliste inglesi (6) secondo le quali l'aumento degli impianti eolici in mare aperto metterebbe seriamente a rischio la salvaguardia dei cetacei.

I forti rumori dovuti alla costruzione e alla manutenzione degli impianti possono essere percepiti da questi mammiferi fino ad una distanza di 80 chilometri e potrebbero alterarne i comportamenti.

In Inghilterra, inoltre, a fronte delle richieste dell'Unione europea di aumentare l'impiego di energia rinnovabile, il governo ha stanziato grandi cifre per la realizzazione di parchi eolici, cui però i *media* inglesi hanno opposto l'adenuncia della mancata considerazione della reale efficacia dei nuovi impianti.

La denuncia sarebbe supportata da dati della *Watchdog Ofgem*, l'ufficio per il mercato del gas e dell'elettricità, e dalle dichiarazioni del direttore per le politiche della Rete mondiale delle energie rinnovabili, secondo i quali manca in Gran Bretagna il vento sufficiente a garantire una produzione di energia stabile.

In Italia, dove secondo il Ministero dell'Ambiente, ci sarebbe da colmare «un grave ritardo industriale», spesso ci si trova di fronte a forti opposizioni locali.

Ne sono esempio Civitavecchia e la Sardegna dove, mentre venivano bloccati nove campi eolici, si proponeva la riapertura delle miniere del Sulcis (con relativo rilancio dell'uso del carbone, il più inquinante e climaterante dei combustibili).

Tali polemiche non hanno risparmiato neanche la Puglia, regione ricca di zone ventose, come il sub-Appennino Dauno e le coste.

Ma questo non ha impedito alla Regione di favorire, nella scelta del mix energetico, l'utilizzo della fonte eolica al fine di ridurre l'impiego di fonti più inquinanti e di ridurre l'impatto sull'ambiente della produzione di energia.

### La politica energetica regionale e le Linee Guida per l'eolico in Puglia

La politica energetica regionale pugliese ha dato, già da parecchio tempo, una notevole importanza allo sviluppo della fonte eolica, che dovrebbe contribuire a variare il *mix* energetico relativo alla produzione di energia elettrica (7).

Importanti obiettivi di sviluppo della fonte eolica erano, infatti, già presenti nel «Programma di azioni per l'ambiente», documento redatto dalla Regione nel 2003 (8), in ottemperanza agli obblighi fissati dalla L.R. 30 novembre 2000, n. 17, relativa alla delega di funzioni alle Province.

Nel 2004, in applicazione della L.R. n. 11/2001, la Regione Puglia ha inoltre adottato la Deliberazione 2 marzo 2004, n. 131, recante le «Linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione degli impianti eolici nella Regione Puglia» al fine di dare un certo equilibrio al settore della produzione di energia da fonte eolica nelle more dell'approvazione del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale).

Le linee guida, che quindi sono da considerarsi uno strumento privo di valore normativo cogente, e ormai superate dall'approvazione sia del PEAR che del Regolamento eolico (16/2006), individuano, comunque, i criteri per un corretto inserimento ambientale degli impianti eolici nel territorio, e dettano gli indirizzi tecnici per la progettazione degli impianti e per la valutazione di incidenza.

In particolare ricordiamo che l'allegato 1 riporta l'elenco delle aree critiche per la realizzazione di impianti eolici; l'allegato 2 identifica i gruppi avifaunistici prevalentemente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici; l'allegato 3 identifica l'elenco delle zone umide della Regione Puglia.

Nel 2005, nel momento di massimo boom dell'eolico, però, non essendosi rivelate sufficienti le linee guida, la **Regione Puglia**, con la **legge n. 9/2005** (9), nell'intento di mettere un freno al proliferare incontrollato di «selve di aerogeneratori», ha tentato di dichiarare una «moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica».

L'articolo 1 della legge, al comma 1, prevedeva, infatti, la sospensione, fino alla approvazione del Piano energetico ambientale regionale, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di quelle autorizzative ex D.Lgs. n. 387/2003 relative alle istanze per la realizzazione di impianti

#### Note:

(6) Tra cui la *Whale and Dolphin Conservation Society*.

(7) Il peso degli impianti da fonti rinnovabili sulla potenza installata complessiva nel 2004 in Puglia è stato del 5,5% a fronte di una produzione pari al 2,6% del totale.

Nel 2004 la produzione è stata di 258 GWh da biomassa e 545 GWh da Eolico.

(8) Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 4 novembre 2003, n. 127.

(9) L.R. 11 agosto 2005, pubblicata sul BUR Puglia 12 agosto 2005, n. 102.

eolici presentate alla Regione dopo il 31 maggio 2005 (10).

Il tentativo è fallito in quanto la **Corte Costituzionale** (11), con la **sentenza 9 novembre 2006, n. 364**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 9/2005 in quanto la moratoria in esso contenuta «si pone in contrasto con il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio» di cui all'art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Tale norma e tale termine di 180 giorni sono da qualificarsi, infatti, secondo la Corte, principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (una materia di competenza legislativa concorrente delle Regioni) e che devono essere ispirati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità (12).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, è stata invece dichiarata inammissibile per genericità del ricorso e perché disciplina una apposita procedura autorizzativa per gli impianti eolici di «piccola taglia» che sono esclusi dalla sospensione del procedimento autorizzatorio.

**La questione della moratoria è poi passata in secondo piano** in quanto la Puglia, con la **pubblicazione del PEAR** (13), ha definito le **strategie della Regione in materia energetica**.

Obiettivo generale del Piano energetico ambientale regionale è quello di incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili tra cui la risorsa eolica.

Dal Piano emerge che sono stati installati, fino all'anno 2005, impianti eolici per una potenza complessiva di oltre 350 MW.

Sempre alla stessa data risultano presentate istanze per installazioni di ulteriori 1.300 MW.

È evidente che quella dell'eolico in Puglia è una realtà ben consolidata e tutt'altro che marginale ed è chiara la posizione della Regione indirizzata a favorire l'utilizzo di questa fonte.

Il PEAR mette però in evidenza che lo sfruttamento del vento in Puglia richiede, come in tutte le altre Regioni, molta attenzione al fine di evitare i rischi di uno sviluppo incontrollato, come già è avvenuto in alcune aree in passato.

Per scongiurare questi rischi è prioritario individuare dei criteri di indirizzo tali da evitare ripercussioni anche sulla accettabilità sociale degli impianti, seguendo gli esempi di Danimarca e Germania e attribuendo un ruolo fondamentale alla pianificazione comunale.

### Per impianto eolico il Regolamento intende:

l'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia elettrica (inclusa l'area occupata dall'aerogeneratore e dalle opere connesse con esso); invece gli impianti di piccola taglia, cui la normativa pugliese da molta importanza, sono quelli con potenza massima complessiva di 60 KW, potenza unitaria di 30 KW, diametro del rotore non superiore ai 10 metri e altezza del palo di sostegno non maggiore di 24 metri.

Rientrano nel campo di applicazione del regolamento gli impianti eolici di potenza superiore a 60 KW se costituiti da più aerogeneratori o di potenza superiore ad 1 MW costituiti da un solo aerogeneratore.

### Il Regolamento eolico regionale e le modalità di governo della fonte eolica

Con il **Regolamento regionale n. 16/2006** (14), ribattezzato «regolamento eolico», sono stati definiti i criteri finalizzati a consentire il governo di tale fonte rinnovabile al fine di evitare forme di sviluppo incontrollato di impianti e parchi eolici, evitandone la proliferazione al di fuori di qualsiasi logica ambientale, urbanistica ed infrastrutturale.

#### Note:

(10) La moratoria non comprendeva gli impianti ad unica turbina con potenza fino ad 1 Mw destinate all'autoconsumo e gli impianti di piccola taglia con potenza massima complessiva di 60 Kw, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore di 10 metri, altezza del palo non superiore a 20 metri.

Per questi impianti di piccola taglia era previsto dal comma 3 (e lo è tuttora), un regime autorizzativo semplificato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), consistente nella Denuncia di inizio attività (DIA).

L'esclusione dalla moratoria riguardava anche gli impianti destinanti a fornire energia agli enti pubblici e alle società a capitale pubblico.

(11) Decidendo sul ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato con riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lettere a), e) e s), e terzo, della Costituzione.

(12) Nei tempi necessari alla pronuncia della Corte Costituzionale, era stato poi emanato il Regolamento 23 giugno 2006, n. 9 (Regolamento eolico) con il quale sono state stabilite, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori all'installazione di impianti eolici, le direttive per la valutazione ambientale. Perciò comunque sarebbe venuta meno la sospensione disposta dalle norme impugnate.

La Corte Costituzionale ha comunque ritenuto irrilevante tale circostanza.

(13) D.G.R. 8 giugno 2007, n. 827, pubblicata sul BURP 6 luglio 2007, n. 97.

(14) Regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16, «Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 6 ottobre 2006, n. 128 ed emanato ai sensi dell'art. 7, LR n. 11/2001 recante «norme sulla valutazione dell'impatto ambientale».

In particolare, ai sensi della Legge regionale n. 11/2001 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, la Regione Puglia ha emanato questo regolamento che letteralmente detta «le direttive per la valutazione ambientale nell'ambito delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti eolici e delle opere accessorie agli stessi nel territorio di propria competenza».

### I Piani regolatori relativi all'installazione di impianti eolici («PRIE»)

La prima modalità di governo della fonte eolica prevista dal regolamento si basa sul coinvolgimento diretto delle Amministrazioni comunali che sono chiamate a redigere veri e propri dei Piani Regolatori relativi all'installazione di Impianti Eolici (PRIE).

Tali piani, prodotti singolarmente o in forma associata (nel caso di comuni confinanti) (15), sono finalizzati all'**identificazione delle aree non idonee** (16) all'installazione degli impianti stessi.

I Comuni devono attenersi, per la realizzazione dei PRIE, a criteri, definiti dalla Regione, che escludono alcune aree (aree protette, aree urbane, aree di rilevanza paesaggistica, ecc.) o hanno un carattere indicativo in relazione alla densità e alla distribuzione sul territorio degli impianti, alla presenza di particolari criticità ambientali e all'esistenza e razionalizzazione delle infrastrutture necessarie, sia a livello di strade che di reti elettriche di allacciamento.

Il Regolamento eolico prevede che dopo un periodo transitorio della durata di sei mesi dalla sua approvazione, si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni comunali saranno dotate dei suddetti PRIE.

L'articolo 5 del Regolamento n. 16/2006, definisce le **procedure di approvazione dei piani** in questione ed i relativi **tempi**, mentre l'articolo 7 ne definisce la documentazione minima.

Il PRIE, nell'identificare le aree non idonee, dovrà analizzare e tenere in considerazione i seguenti **parametri**:

1. ricognizione del sistema territoriale con approfondimenti legati alle risorse ambientali (aria acqua, suolo, ecosistemi ecc.), paesaggistiche, insediative e infrastrutturali;
2. ricognizione degli aspetti socio-economici (problematicità e potenzialità di sviluppo locale, con particolare riguardo al territorio rurale).

In aggiunta alle aree non idonee individuate dai PRIE, il regolamento eolico, nelle more di definizione delle linee guida statali (17) di cui al comma 10, art. 12, D.Lgs. n.

387/2003, elenca anche le **aree in cui non è consentito (a priori) localizzare gli aerogeneratori**.

Si tratta delle aree citate nell'art. 6, comma 3:

- aree protette regionali e nazionali, oasi e zone umide con la relativa area-buffer (18) di 200 metri;
- crinali con pendenze maggiori del 20% con area buffer di 150 metri;
- tutte le emergenze geomorfologiche con un'area buffer di 100 metri;
- area edificabile urbana con area buffer di 1000 metri;
- area buffer di 500 metri dai confini amministrativi comunali;
- ambiti territoriali estesi A e B del PUTT (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il «Paesaggio» della Regione Puglia);
- zone con segnalazione architettonica/archeologica o zone con vincolo con buffer di 200 metri.

Al fine di evitare barriere paesaggistiche, la scelta e la disposizione delle aree non idonee dovrà inoltre tener conto (art. 6) della frapposizione di impianti già presenti o di prevedibile installazione, tra i principali punti di vista o di belvedere ed il paesaggio circostante.

Nella definizione delle aree non idonee nella redazione di un PRIE devono essere considerati ulteriori **criteri tecnici** valutabili, per rilevanza, a seconda dei casi:

- aree con indice di ventosità tale da non garantire 1600 ore equivalenti all'anno;

#### Note:

(15) Un PRIE intercomunale recentemente adottato in Puglia è quello di Gravina in Puglia e Poggiorsini, adottato dal Consiglio Comunale di Gravina in Puglia il 3 agosto 2007 (con Delibera 3 agosto 2007, n. 49).

Esso rappresenta un esempio di strumento di pianificazione per lo sviluppo della fonte eolica che si adatta ad un territorio ricco di emergenze naturalistiche, paesaggistiche e culturali come quello dell'Alta Murgia.

Con questo piano sono state identificate ulteriori aree non idonee per parchi eolici e aree di «sensibilità naturalistica» in aggiunta alle aree protette già istituite o in corso di istituzione.

(16) Aree non idonee così come definite dal D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della Direttiva 2001/77CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità, pubblicato in GU 31 gennaio 2004, n. 25, s.o. n. 17.

(17) In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività culturali, dovranno essere approvate le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.

Le linee guida non sono state ancora approvate.

Da una bozza circolata si evincerebbe la volontà di escludere dal procedimento unico degli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione.

(18) L'area-buffer rappresenta lo spazio che deve essere rispettato intercorrente fra l'area non idonea e quella idonea.

- aree che non consentono una massimizzazione delle economie di scala per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica o per le opere di accesso ai diversi siti sia durante le fasi di cantiere che durante le fasi di esercizio.

### Il «Parametro di controllo»

Un'altra modalità di governo della fonte eolica prevista dal regolamento è costituita dal parametro di controllo **(P)** che risponde all'esigenza di **regolare il numero di interventi in determinate aree territoriali** (comunali e intercomunali), scandendo le fasi di installazione degli impianti eolici.

Tale parametro ha il fine di evitare il proliferare di un numero elevato di impianti in limitate aree territoriali e si basa sulla percentuale di territorio che può essere occupata dalle installazioni eoliche.

In presenza di aggregazioni di comuni nella formulazione dei PRIE, il parametro di controllo consente una maggiore percentuale di occupazione del territorio.

### La Valutazione Ambientale Integrata

Ultimo fondamentale strumento di governo del territorio in funzione dell'energia eolica presente nel Regolamento è la valutazione (ambientale) integrata.

Il notevole numero di proposte presentate per la realizzazione di impianti eolici impone, infatti, che la valutazione venga effettuata in modo integrato e non solo sui singoli sui progetti.

È, infatti, possibile che più progetti vengano presentati contemporaneamente ed è quindi necessario che il loro **impatto** venga **valutato in forma cumulativa**.

Per fare questo, pertanto, è stato delineato un percorso basato sulla presentazione di proposte preliminari di iniziative all'interno di alcune finestre temporali (ogni quadrimestre) e di una loro valutazione integrata, ap-

#### Il calcolo

Il Parametro di controllo viene calcolato rapportando la somma delle lunghezze dei diametri degli aerogeneratori (installati ed autorizzati in un dato comune o gruppo di comuni) ed il lato di un quadrato, costruito di area pari alla superficie comunale derivante da dato ISTAT.

Tale parametro P per singolo Comune non potrà superare il valore di 0,75.

Nel caso di PRIE intercomunali l'area del quadrato sarà ottenuta come somma delle superfici dei singoli comuni inclusi ed il parametro P dovrà risultare al di sotto del valore di 1,0.

La Regione ha facoltà di aggiornare i valori del parametro P.

### Valutazione integrata ambientale dei progetti: documentazione richiesta per la relazione di impatto

La documentazione base richiesta per la redazione della relazione di impatto ambientale per la valutazione integrata è costituita da:

- progetto preliminare e relativa cartografia;
- relazione di impatto ambientale fondamentalmente strutturata nei seguenti punti:
  - inquadramento nell'ambito del PRIE di riferimento;
  - impatto visivo e paesaggistico;
  - impatto su flora, fauna ed ecosistemi;
  - rumori e vibrazioni;
  - campi elettromagnetici ed interferenze;
  - norme di progettazione, caratteristiche tecniche degli impianti e capacità della rete di sopportare la produzione di energia;
  - dati di progetto e sicurezza dell'impianto;
  - norme tecniche relative alle strade;
  - norme sulle linee elettriche;
  - pertinenze;
  - fasi di cantiere;
  - dismissione e ripristino dei luoghi;
  - eventuali misure compensative.

punto, da parte dell'Autorità competente, che consentirebbe di individuare, per quelle iniziative presentate all'interno delle stesse aree o in aree contigue, elementi di incongruità o di sovrapposizione (in particolare per l'analisi dell'impatto paesaggistico) che non possono essere individuati ricorrendo ad una valutazione per singolo progetto.

Il risultato di questa analisi porterebbe così ad individuare eventuali elementi di razionalizzazione delle diverse iniziative, elementi che dovranno poi essere recepiti dai soggetti proponenti nella presentazione dei progetti definitivi.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 del Regolamento, definiscono metodi, documentazione, criteri e requisiti cartografici degli elaborati di progetto e relativi alla Valutazione Integrata che ai sensi della L.R. n. 11/2001 devono essere prodotti per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Al fine di permettere alle amministrazioni di effettuare una valutazione contestuale su distinte proposte progettuali di impianti (per individuare elementi di incongruità, sovrapposizione o al fine di operare processi di razionalizzazione delle diverse proposte) il regolamento definisce, limitatamente al primo periodo di attuazione dello stesso, tre scadenze temporali fino al 31 marzo 2008 entro cui dovranno esser presentati i progetti.

## Il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica

Con la **Deliberazione 31 maggio 2005, n. 716** (poi abrogata dalla **D.G.R. n. 35/2007** (19)), la giunta regionale pugliese, in applicazione del D.Lgs. 29 novembre 2003, n. 387 (20), che in attuazione della Direttiva europea 2001/77/CE, all'art. 12, comma 3, richiede l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione d'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ha dettato le «Disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio».

### Gli obiettivi

Tali disposizioni ed indirizzi, contenute in allegato alla Deliberazione n. 35/2007, si propongono i seguenti obiettivi:

- favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sostenendo l'impegno assunto dal Governo italiano, con l'adesione al Protocollo di Kyoto, di ridurre l'emissione di gas ad effetto serra;
- favorire il corretto inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale, quale strumento di promozione dello sviluppo sostenibile;
- regolamentare la procedura per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la determinazione di un quadro relativo ai processi autorizzativi semplice, sicuro e coerente.

### Criteri ai fini della valutazione dei progetti di costruzione e di esercizio degli impianti

Sono inoltre indicati una serie di **criteri** di inserimento ai fini della valutazione dei progetti di costruzione e di esercizio di impianti da fonti rinnovabili.

Tra i più significativi:

- compatibilità con strumenti di pianificazione esistenti;
- coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo della Regione;
- coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive;
- grado di innovazione tecnologica con riferimento al rendimento energetico e alle emissioni;
- utilizzo delle migliori tecnologie a fini energetici e ambientali con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NO<sub>x</sub> e CO<sub>2</sub>, tenuto conto della dimensione dell'impianto (21);
- minimizzazione dei fattori legati al trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove strutture di collegamento alle reti esistenti;

- massimizzazione delle economie di scala semplificando anche il punto di connessione alla rete elettrica;
- riutilizzo di siti industriali già esistenti nell'ambito di piani di riconversione di aree industriali;
- adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale (si fa riferimento alle aree ambientalmente critiche ai sensi della Legge n. 137/1997 e alla presenza di centrali termoelettriche da riconvertire);
- impatto occupazionale ed economico sul territorio.

**Con la D.G.R. n. 35/2007 sono state definite alcune modifiche sostanziali** in termini di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili cui la procedura è prescritta.

Difatti con la D.G.R. n. 716/2005, al punto 1, «Finalità» dell'allegato era prescritto che le norme procedurali si applicavano agli impianti come specificati nell'art. 2 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 387/2003 (22).

Nella nuova formulazione, è stato inserito un nuovo paragrafo «1.2 - Indirizzi applicativi» in cui sono definite significative **semplificazioni**.

### Esclusioni dalla Procedura di Autorizzazione Unica

In particolare, per quanto concerne gli impianti di produzione di energia eolica, sono previste le **esclusioni dalla Procedura di Autorizzazione Unica** per:

- gli impianti eolici *on-shore* di piccola taglia, di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 2 (23) del Regolamento 4 ottobre 2006, n. 16;
- gli impianti eolici *on-shore* costituiti da un unico generatore di potenza nominale superiore a 60 kW e fino a 1 MW, destinati in via prioritaria a produzione

### Note:

(19) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 6 febbraio 2007, n. 19.

(20) In merito si veda la recente sentenza:

- TAR Puglia dell'11 settembre 2007, n. 2107, con cui è stato confermato il diniego di autorizzazione della Regione alla costruzione di un impianto eolico per la violazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003.

Si veda inoltre,

- S. Viola, *Vizi (di illegittimità) e virtù dei procedimenti autorizzativi di impianti da fonti rinnovabili*, in questa *Rivista*, 2007, 10, pag. 911.

(21) Il riferimento a questo criterio di inserimento perde del tutto valore nel caso di impianti eolici, privi di emissioni, per i quali rilevano maggiormente gli impatti paesaggistici ed acustici.

Assume, però una certa rilevanza per altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quali quelli alimentati da biomasse.

(22) Impianti soggetti alla procedura unica: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

(23) Impianti aventi potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore ai 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 24 metri.

di energia per auto consumo, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 79/1999 e della L.R. n. 9/2005 e ferme restando le procedure di valutazione ambientale previste dalla L.R. n. 11/2001.

Queste tipologie di impianti eolici sono comunque soggetti a DIA, che ne costituisce titolo abilitante ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.

### Cenni sulla VIA per gli impianti eolici in Puglia

Per quanto riguarda la Valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici da realizzare nella Regione Puglia, la disciplina dei progetti sottoposti a verifica di impatto ambientale prevede due diverse ipotesi di applicabilità della norma in relazione alla tipologia di progetto; essendovi, infatti, progetti che, in quanto tali, sono necessariamente sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e progetti che, invece, sono sottoposti alla preliminare verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Gli impianti eolici ricadono in questa seconda ipotesi. La norma di riferimento è la Legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 recante «Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale» che ha subito una recente duplice modifica (24).

La disciplina originaria prevedeva nell'allegato B, fra i procedimenti di competenza della Provincia alla voce B. 2.g/3 gli «impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento».

Con la prima modifica intervenuta con la L.R. n. 17/2007 (25) la stessa voce è stata così modificata «impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili con esclusione degli impianti per autoconsumo con produzione massima fino a 1MW».

Oggi, in virtù dell'ultima modifica (26), nell'arco di soli due mesi, il nuovo testo recita: «impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1/MW».

È accaduto, in sostanza, che si è passati da una posizione di completo assoggettamento di qualsiasi tipologia e potenza di impianti eolici alla disciplina della verifica di assoggettabilità alla VIA, ad una posizione di esclusione per tutti gli impianti con produzione massima di 1MW.

La scelta legislativa pare finalizzata a **recuperare aree a bassa producibilità** (in relazione alla ventosità dei siti) e a **consentire, quindi, l'installazione di impianti di potenza e taglie differenti**, non ponendo vincoli sulla potenza degli impianti eolici.

### Conclusioni

L'energia eolica è oggi una delle tecnologie più mature e competitive in molte Regioni italiane.

Il vento è una risorsa unica e non rara perché inesauribile, decisamente abbondante, molto economica e naturalmente pulita.

In Italia, nonostante la situazione della tecnologia in questi ultimi anni sia cambiata, lacci burocratici e barriere issate talvolta a priori in nome della tutela del paesaggio, rischiano di vanificare i positivi risultati ottenuti dagli anni '90 fino ad ora.

Occorre, quindi, adoperarsi per un effettivo rilancio dell'eolico basato sia sul rispetto delle regole e delle caratteristiche morfologiche del nostro Paese, sia sulla sinergia tra imprenditori, amministratori e cittadini.

In questo senso alcuni Stati USA come il Wyoming, il Minnesota o lo Iowa forniscono una testimonianza molto interessante in termini economici e dove gli imprenditori stessi, dal canto loro, investono molte risorse per effettuare ricerche sia a livello tecnico sia a livello di design, per rendere gli impianti il più possibile «belli» e funzionanti (27), senza però trascurare l'aspetto dell'impatto acustico e paesaggistico, anche in funzione del rispetto e della tutela della fauna locale (28).

### Note:

(24) Si segnala che dal 13 febbraio 2008 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di VIA e VAS introdotta dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, c.d. «Correttivo Unificato» al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La quasi integrale riscrittura delle norme in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione strategica è nata dall'esigenza di accogliere le censure avanzate dalla Unione Europea per la non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

La novità più rilevante in materia di VIA regionale è che le Regioni dovranno assicurare che per i progetti che ricadono nelle categorie industriali soggette al D.Lgs. n. 59/2005 (ma non ad Autorizzazione Integrata Ambientale statale) la procedura di AIA venga coordinata con quella di VIA.

(25) L.R. 14 giugno 2007, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 87 suppl. 18 giugno 2007, recante «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale».

(26) Da parte della L.R. 3 agosto 2007, n. 25, «Assessment e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 112, suppl. straordinario 3 agosto 2007.

(27) Interessanti e innovative sono alcune iniziative pugliesi di eco-turismo collegate a percorsi didattici e ludico-ricreativi organizzati lungo le «strade del vento», ossia sopralluoghi e visite in parchi eolici lungo la dorsale pre-appenninica meridionale.

Scopo dell'iniziativa è collegare le «Strade del Vento» ad itinerari archeologici, monumentali, storici, naturalistici, enogastronomici della Regione.

(28) In relazione a questo aspetto, è interessante notare che in un paese ricco di meraviglie naturali e specie protette, soprattutto dell'avifauna, come le isole Galapagos, sia stato costruito, dopo attenti e lunghi studi di impatto, un parco eolico di discrete dimensioni.

Si tratta di un progetto promosso dal governo dell'Ecuador in collaborazione con le Nazioni Unite e con l'associazione «e7».

In merito si veda:

- D. Oliva, *La politica energetica nelle isole Galapagos: nasce un nuovo parco eolico*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2006, 5, pagg. 781-788.